Statuti tipo per le sezioni samaritane

**Osservazione preliminare:**

Gli Statuti tipo vanno intesi come uno strumento e un modello che consente alle sezioni samaritane di redigere con un minimo di lavoro Statuti moderni e pratici. Nel testo si è tenuto conto delle disposizioni del Codice civile (CC), delle prescrizioni statutarie di Samaritani Svizzera nonché dei criteri delle autorità competenti per l’esenzione fiscale. Il Comitato centrale raccomanda alle sezioni samaritane di attenersi agli Statuti tipo per la redazione dei propri Statuti, nella misura in cui siano pertinenti e ciò sia possibile.

Gli Statuti delle sezioni samaritane devono essere approvati dall’associazione cantonale competente.

# Informazioni generali

## Articolo 1 Ragione sociale e sede

Con la ragione sociale \*\*\* (di seguito denominata «sezione») sussiste un’associazione ai sensi degli artt. 60 segg. del Codice civile con sede a \*\*\*. L’associazione è stata costituita il \*\*\*.

**Commento:**

Le indicazioni della prima frase sono obbligatorie (CC).

La sede è un comune politico. Non deve coincidere necessariamente con il recapito postale. È ammessa anche la formula «al domicilio della presidenza in carica».

La seconda frase è consigliabile, p.es. per determinare gli anni giubilari.

## Articolo 2 Scopo

La sezione ha per scopo la promozione del movimento samaritano e lo svolgimento di compiti umanitari conformemente all’ideale della Croce Rossa. Essa riconosce i principi della Croce Rossa: umanità, imparzialità, neutralità, indipendenza, volontarietà, unità, universalità.

Salvo convenzioni particolari o situazioni di grave emergenza, limita la propria attività alla regione specifica del suo raggio d’azione.

La sezione non persegue alcuno scopo commerciale e opera senza fini di lucro. Essa è politicamente e confessionalmente neutra.

**Commento:**

Per l’articolo dello scopo si raccomanda di riprendere questa formulazione aperta, senza modificarla. Infatti consente di adeguare costantemente l’attività della sezione ai bisogni effettivi, senza che questo comporti ogni volta una modifica degli Statuti. Se necessario, può essere completata.

La frase 2 (Principi della Croce Rossa) e la frase 3 (limitazione al territorio della sezione) sono obbligatori.

Il capoverso 3 è rilevante per l’esenzione fiscale (pubblica utilità). Un’attività economica è consentita in una certa misura, ma non deve costituire lo scopo vero e proprio, bensì essere al massimo un «mezzo per raggiungere un fine». In funzione della formulazione concreta, si consiglia di consultare degli esperti.

## Articolo 3 Associazione cantonale e Samaritani Svizzera

La sezione è affiliata all’associazione cantonale \*\*\* e quindi fa parte di Samaritani Svizzera. Riconosce gli Statuti, i regolamenti e le decisioni degli organi competenti dell’associazione cantonale \*\*\* e di Samaritani Svizzera.

**Commento:**

Questo articolo è obbligatorio. Può essere integrato con l’eventuale affiliazione a un’associazione regionale.

## Articolo 4 Mezzi finanziari

Per conseguire lo scopo sociale la sezione dispone in particolare dei mezzi seguenti:

* Quote sociali
* Proventi di servizi, manifestazioni e del patrimonio della sezione
* Sovvenzioni
* Proventi di accordi sulle prestazioni
* Offerte e donazioni di ogni genere

# Affiliazione

## Articolo 5 Soci

La sezione è composta da soci attivi, soci di Gioventù samaritana, soci passivi e soci onorari.

Le quote sociali sono fissate ogni anno dall’assemblea sociale e il loro importo può variare in funzione delle diverse categorie di soci. I soci onorari sono esentati dal pagamento delle quote sociali.

**Commento:**

Non è obbligatorio fare una distinzione fra soci attivi e passivi.

È possibile creare anche ulteriori categorie di soci. È importante che per ogni categoria di soci vengano descritti chiaramente i presupposti come pure i diritti e i doveri.

Le quote sociali possono essere riscosse soltanto se gli Statuti lo prevedono espressamente. Se non diversamente specificato negli Statuti, i soci di tutte le categorie pagano la medesima quota sociale.

Se i membri del comitato vanno esentati dalle quote sociali, occorre che gli Statuti lo specifichino esplicitamente.

## Articolo 6 Soci attivi

Sono accolte come soci attivi le persone fisiche che partecipano al conseguimento dello scopo sociale mediante la propria collaborazione personale.

I soci attivi sono tenuti a:

* partecipare attivamente alle attività della sezione, tutelarne nel migliore dei modi gli interessi e sostenerne l’impegno;
* prestare volontariamente i primi soccorsi a feriti e ammalati, senza distinzione di persona, e aiuto fisico e morale agli ammalati e alle persone bisognose;
* pagare la quota sociale fissata dall’assemblea sociale.

I soci attivi hanno diritto di voto e di presentare proposte nell’assemblea sociale.

**Commento:**

Per il contenuto dell’affiliazione attiva è stata scelta intenzionalmente una formulazione aperta. Unico presupposto è la collaborazione attiva personale.

Il punto 2 dell’elenco («senza distinzione di persona...») è obbligatorio (definizione di samaritano e samaritana).

## Articolo 7 Soci di Gioventù samaritana

Sono accolte come soci di Gioventù samaritana i bambini e giovani che partecipano attivamente alle attività di Gioventù samaritana e/o della sezione.

Se gli Statuti non stabiliscono diversamente, hanno i medesimi diritti e doveri dei soci attivi.

A partire dai \*\*\* anni di età hanno diritto di voto e di presentare proposte nell’assemblea sociale.

***Variante:*** *possono partecipare all’assemblea sociale con ruolo consultivo, ma non hanno diritto di voto né di presentare proposte.*

**Commento:**

Questa formulazione semplifica la regolamentazione di Gioventù samaritana, dato che si rende necessario definire soltanto le differenze rispetto ai normali soci attivi. Secondo le necessità della sezione p.es. diritto di voto nell’assemblea sociale, possibilità di essere eletti nel comitato, ecc.

La sezione può anche stabilire che al raggiungimento dei \*\*\* anni di età si diventi automaticamente soci attivi.

## Articolo 8 Soci passivi

Possono essere accolte come soci passivi le persone fisiche o giuridiche, che partecipano al perseguimento dello scopo sociale mediante il versamento di contributi finanziari.

I soci passivi non hanno diritto di voto né di presentare proposte nell’assemblea sociale, ma possono parteciparvi con voto consultivo.

**Commento:**

Gli Statuti possono stabilire se ai soci passivi vada o meno concesso un diritto di voto.

## Articolo 9 Soci onorari

Possono essere nominate soci onorari le persone fisiche che si sono rese particolarmente meritevoli nei confronti della sezione o del movimento samaritano in generale.

Hanno diritto di voto e di presentare proposte nell’assemblea sociale.

***Variante:*** *possono essere nominati soci onorari i soci attivi che si sono resi particolarmente meritevoli nei confronti della sezione o del movimento samaritano in generale.*

**Commento:**

Gli Statuti possono stabilire se ai soci onorari vada concesso o meno un diritto di voto.

Con la variante l’affiliazione onoraria dipende dall’affiliazione attiva. In tal modo si può evitare che i soci onorari esprimano il proprio parere sulle decisioni della sezione, malgrado che non paghino più la quota dei soci attivi.

## Articolo 10 Inizio dell’affiliazione

Le domande di affiliazione vanno inoltrate al comitato per iscritto (anche per e-mail). L’ammissione avviene per deliberazione del comitato. Va comunicata nel quadro dell’assemblea sociale ordinaria successiva.

***Variante:*** *le domande di affiliazione vanno inoltrate al comitato per iscritto (anche per e-mail). L’ammissione dei soci attivi avviene mediante deliberazione dell’assemblea sociale. Il comitato decide in merito all’ammissione dei soci passivi.*

Per l'affiliazione di minorenni occorre il consenso del detentore dell'autorità parentale.

L’assemblea sociale nomina i soci onorari su proposta del comitato.

L’affiliazione obbliga i soci a riconoscere gli Statuti e le decisioni obbligatorie prese dagli organi competenti per le rispettive categorie di soci.

**Commento:**

Se gli Statuti non specificano nulla al riguardo, l’ammissione viene decisa dall’assemblea sociale.

Si consiglia di consegnare a ogni nuovo socio una copia degli Statuti.

## Articolo 11 Cessazione dell’affiliazione

L’affiliazione si estingue in seguito a dimissioni, esclusione o morte oppure scioglimento della persona giuridica.

Le dimissioni sono possibili in qualsiasi momento. Devono essere comunicate al comitato per iscritto (anche per e-mail).

***Variante:*** *le dimissioni sono possibili per la fine di ogni anno civile. Devono essere comunicate al comitato per iscritto (anche per e-mail). [...]*

I soci che, malgrado sollecito scritto, non pagano la loro quota sociale per due anni di esercizio vengono esclusi.

I soci che violano gli Statuti o i regolamenti della sezione, la danneggiano o il cui comportamento lede notevolmente lo scopo sociale e/o gli interessi della sezione, possono essere esclusi. Di regola l’esclusione viene decisa dopo aver ascoltato il socio in questione, gli viene comunicata per iscritto e ha effetto immediato. Tale decisione è inappellabile.

L’estinzione dell’affiliazione comporta la perdita di tutti i diritti di socio. I soci uscenti sono tenuti a pagare le quote per l'intero anno di esercizio in corso.

**Commento:**

Si sconsiglia di concedere ai soci esclusi una possibilità di ricorso, l’assemblea sociale non è la sede adatta per dibattere su mancanze personali. Tanto più importante è però ascoltare il socio prima della decisione di esclusione.

Se si sceglie la variante «dimissioni per la fine di ogni anno civile», si può omettere l'ultima frase «I soci uscenti sono tenuti a pagare le quote per l'intero anno di esercizio in corso».

# Organizzazione della sezione

## Articolo 12 Organi

Gli organi della sezione sono:

* L’assemblea sociale
* Il comitato
* I revisori

***Variante con organi supplementari secondo necessità:***

* *La direzione tecnica*
* *La direzione di Gioventù samaritana*
* *\*\*\**

**Commento:**

Per l’organo supremo viene proposto il termine «assemblea sociale». Si possono però impiegare anche altri nomi, come «assemblea dei soci», «assemblea generale», ecc. Negli Statuti andrebbe comunque utilizzato sempre lo stesso termine.

Per garantire la flessibilità consigliamo di definire soltanto tre organi. Rientra fra le competenze del comitato istituire altre commissioni, gruppi, comitati tecnici, ecc. (v. articolo sulle competenze del comitato), che non necessitano dello statuto di organo e quindi non si menzionano negli Statuti.

Se necessario, si possono elencare anche altri organi, p.es. direzione tecnica, direzione di Gioventù samaritana, ecc. L’importante è che poi gli Statuti prescrivano in linea di principio la composizione, i compiti e le competenze.

Secondo le dimensioni della sezione, può essere opportuno che il comitato istituisca una direzione. In tal caso gli Statuti vanno integrati in questo senso.

# L’assemblea sociale

## Articolo 13 Composizione

L’organo supremo della sezione è l’assemblea sociale.

Essa è composta da tutti i soci.

## Articolo 14 Compiti e competenze

Spetta all’assemblea sociale trattare gli affari seguenti:

1. Nomina degli scrutatori
2. Approvazione del verbale dell’ultima assemblea sociale
3. Approvazione del rapporto annuale  
   ***Variante:*** *approvazione dei rapporti annuali della presidenza e della direzione di Gioventù samaritana*
4. Approvazione del conto annuale conformemente al rapporto e alla proposta dei revisori ***Variante:*** *approvazione del conto annuale della sezione e di Gioventù samaritana, conformemente al rapporto e alla proposta dei revisori*
5. Discarico del comitato  
   ***Variante:*** *discarico del comitato e della direzione di Gioventù samaritana*
6. Approvazione del programma annuale  
   ***Variante:*** *presa d’atto del programma annuale****Variante:*** *approvazione dei programmi annuali della sezione e di Gioventù samaritana*  
   ***Variante:*** *presa d’atto dei programmi annuali della sezione e di Gioventù samaritana*
7. Fissazione delle quote annuali dei soci o delle categorie di soci
8. Approvazione del budget  
   ***Variante:*** *presa d’atto del budget****Variante:*** *approvazione del budget della sezione e di Gioventù samaritana*  
   ***Variante:*** *presa d’atto del budget della sezione e di Gioventù samaritana*
9. Elezioni e destituzioni
   * + - della presidenza
       - ***Variante, se la direzione tecnica e la direzione di Gioventù samaritana sono indicati come organi:*** *del/la responsabile tecnico/a, del/la responsabile di Gioventù samaritana*
       - degli altri membri del comitato
       - dei revisori
       - dei delegati che rappresentano la sezione nell’assemblea dei delegati dell’associazione cantonale
10. Modifica degli Statuti
11. Deliberazione sulle proposte del comitato e dei soci

*xx.* ***Variante, se l’assemblea sociale è competente per l’ammissione di soci:*** *Ammissione dei soci attivi*

1. Nomina dei soci onorari
2. Scioglimento della sezione
3. Deliberazione sull’impiego dei ricavi della liquidazione

**Commento:**

Il criterio decisivo è che qui vengano elencati in modo esauriente tutti gli affari che devono essere decisi dall’assemblea sociale. Per tutte le altre decisioni è automaticamente competente il comitato (v. l’articolo sulle competenze del comitato).

Cifra 9: I membri di comitato possono essere eletti anche singolarmente per certe funzioni (vicepresidenza) o cariche (p.es. responsabile finanze, Gioventù samaritana, ecc.) Per una maggiore efficacia e flessibilità si consiglia però che – a eccezione della presidenza – gli altri membri siano eletti solamente come «membri di comitato» e distribuiscano poi fra loro le diverse funzioni e cariche.

Se la direzione tecnica e la direzione di Gioventù samaritana sono indicati come organi, è consigliabile che anche i loro responsabili siano eletti dall’assemblea sociale.

Cifra 14: se nell’articolo relativo allo scioglimento della sezione viene scelta la variante, questo punto deve essere stralciato.

## Articolo 15 Assemblea sociale ordinaria

L’assemblea sociale ordinaria ha luogo ogni anno, nel corso del primo trimestre. La data dell’assemblea deve essere comunicata ai soci con almeno otto settimane di anticipo. Se le circostanze lo esigono, può svolgersi anche in forma digitale o per iscritto.

Le proposte dei soci devono essere presentate per iscritto (anche per e-mail) al comitato al più tardi quattro settimane prima dell’assemblea.

La convocazione per l’assemblea sociale, con indicazione dell’ordine del giorno e delle proposte, deve essere inviata per iscritto (anche per e-mail) con quattro settimane di anticipo.

**Commento**

I termini proposti sono fissati in modo che in caso di proposte dei soci il comitato abbia il tempo per una discussione preliminare e presentarli puntualmente con l’ordine del giorno dell’assemblea.

Questi termini possono essere modificati, ma dovrebbero essere stabiliti sulla base di un rapporto ragionevole fra loro. Per la convocazione dell’assemblea con comunicazione dell’ordine del giorno il termine minimo non dovrebbe essere inferiore a 20 giorni.

Con «proposte dei soci» si intendono i punti dell’ordine del giorno/affari da trattare. Il termine non dovrebbe essere troppo breve, perché tutti i punti dell’ordine del giorno/affari, sui quali deve votare l’assemblea sociale, devono prima essere comunicati ai soci. Invece le proposte relative a singoli punti dell’ordine del giorno/affari menzionati nella convocazione possono essere presentate direttamente nell’assemblea nel momento in cui vengono trattati.

## Articolo 16 Assemblea sociale straordinaria

Su deliberazione del comitato o richiesta scritta (anche per e-mail), con indicazione dell’ordine del giorno, di almeno un quinto dei soci si deve convocare un’assemblea sociale straordinaria.

Per la convocazione fanno stato le disposizioni per l’assemblea sociale ordinaria.

**Commento**

Il limite per la convocazione di un’assemblea sociale straordinaria non può essere maggiore di 1/5 dei soci. Per questo si deve tenere conto di tutti i soci di tutte le categorie. Non è ammessa una limitazione ai «soci con diritto di voto».

Il diritto di convocazione può essere conferito anche ad altri organi o persone.

## Articolo 17 Direzione e verbale

L’assemblea sociale viene diretta dalla presidenza, in caso di suo impedimento dalla vicepresidenza o da un altro membro del comitato, designato dal comitato stesso.

Sull’assemblea sociale viene steso un verbale.

## Articolo 18 Votazioni ed elezioni

Nelle votazioni su questioni sostanziali decide la maggioranza semplice dei voti espressi (a eccezione delle modifiche degli Statuti e delle deliberazioni sullo svolgimento).

Nelle elezioni decide nel primo scrutinio la maggioranza assoluta e nel secondo la maggioranza relativa dei voti espressi.

Per determinare la maggioranza necessaria non si prendono in considerazione né le astensioni né i voti nulli.

Di regola le votazioni e le elezioni avvengono a scrutinio palese. Su richiesta di almeno un quinto degli aventi diritto di voto presenti avvengono a scrutinio segreto.

**Commento:**

«Maggioranza semplice» significa che i voti a favore della decisione devono essere più numerosi di quelli contrari. A parità di voti non si arriva alla maggioranza necessaria e quindi la proposta è respinta (non occorre un ballottaggio).

«Maggioranza assoluta» significa che per un’elezione occorre più della metà dei voti espressi. «Maggioranza relativa» significa che viene eletta la persona che ha ricevuto il maggior numero di voti. La distinzione «assoluta» – «relativa» è rilevante soprattutto quando per un’elezione c’è più di un candidato.

Menzionando esplicitamente quali voti vengono contati per determinare la maggioranza si evitano equivoci.

# Il comitato

## Articolo 19 Composizione e costituzione

Il comitato è composto da almeno 5 membri. Fatta eccezione per la presidenza, si costituisce da solo.

***Variante:*** *fatta eccezione per la presidenza, il/la responsabile tecnica e il/la responsabile di Gioventù samaritana, il comitato si costituisce da solo.*

Il mandato dura un anno. È ammessa la rielezione.

**Commento:**

Il numero dei membri di comitato non dovrebbe essere troppo grande, in modo da poter motivare un numero sufficiente di persone e fare in modo che l’organo possa operare con efficienza. Secondo gli standard ZEWO, il comitato è composto da almeno cinque membri indipendenti.

L’espressione «si costituisce da solo» significa che il comitato assegna in modo autonomo le proprie funzioni, le cariche e i compiti, ossia che i singoli membri vengono eletti come «membri di comitato» e non per una determinata carica. Di regola si consigliano le cariche seguenti: presidenza, cassiere/a, segretariato/amministrazione, responsabile tecnico/a, responsabile di Gioventù samaritana. Un membro di comitato può assumere anche più di una carica. Almeno un membro di comitato dovrebbe assumere anche la funzione della vicepresidenza.

La durata di un anno proposta per il mandato significa che ogni anno si deve eleggere l’intero comitato. Si possono prevedere anche durate maggiori e/o una limitazione della rieleggibilità.

## Articolo 20 Compiti e competenze

Il comitato dirige la sezione. A questo riguardo dispone di tutte le competenze che la legge o gli Statuti non riservano a un altro organo.

Il comitato tiene una contabilità sulle entrate e le uscite come pure sulla situazione patrimoniale della sezione. Il comitato ha la competenza di deliberare sulle spese non previste nel budget fino a un importo pari al 10% del patrimonio della sezione all'anno.

***Variante:*** *il comitato ha la competenza di deliberare sulle spese non previste nel budget fino a un importo pari al 10% del patrimonio della sezione, al massimo però fino a CHF \*\*\* all’anno.*

Il comitato rappresenta la sezione di fronte a terzi. Stabilisce chi dispone di un diritto di firma vincolante per la sezione. Il diritto di firma è sempre collettivo a due.

***Variante:*** *il comitato rappresenta la sezione di fronte a terzi. Il diritto di firma vincolante per la sezione spetta alla presidenza o alla vicepresidenza insieme a un altro membro di comitato.*

Il comitato può delegare compiti e competenze, come pure costituire comitati, commissioni, gruppi tecnici, ecc. e assegnare loro la competenza di decidere nel proprio ambito specifico. Resta però responsabile nei confronti dell’assemblea sociale.

**Commento:**

Seconda frase: la competenza generale a favore del comitato è estremamente importante per la flessibilità e la capacità di agire della sezione. Se manca una tale disposizione, questa competenza generale spetta all’assemblea sociale, il che rende impossibile una conduzione efficiente della sezione.

Quarta frase (competenze finanziarie): è normale e importante per la capacità di agire del comitato attribuirgli la competenza di gestire una certa quantità di denaro al di fuori del budget approvato. La si può stabilire come percentuale del patrimonio, come un determinato importo annuo o come un determinato importo per singolo caso concreto oppure come una combinazione di questi criteri. Si consiglia una regola che non richieda frequenti adeguamenti, dato che ogni volta si renderebbe necessaria una modifica degli Statuti.

## Articolo 21 Organizzazione delle riunioni, deliberazioni e indennità

Il comitato si riunisce su convocazione dalla presidenza ogni volta che gli affari lo richiedono, però almeno \*\*\*. Le riunioni possono avvenire anche per telefono o in forma digitale. Ogni membro di comitato, indicandone i motivi, può chiedere la convocazione di una riunione, che deve aver luogo entro \*\*\*.

Le riunioni del comitato sono dirette dalla presidenza o dalla vicepresidenza. Sulle riunioni viene redatto un verbale.

Il comitato è regolarmente costituito se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei membri presenti. Anche la presidenza esprime il proprio voto. Se nessun membro di comitato chiede la discussione orale, sono valide pure le deliberazioni prese a mezzo circolare (anche per e-mail).

In linea di principio il comitato opera a titolo onorario. Per le attività che esulano dai limiti usuali della funzione ogni membro di comitato può ricevere un’indennità adeguata.

**Commento:**

A parità di voti non si arriva alla maggioranza necessaria e quindi la proposta è respinta (non occorre un ballottaggio).

L’ultimo capoverso «a titolo onorario» è importante per l’esenzione fiscale e anche in questo caso si consiglia di consultare un esperto.

# Revisori *[Variante: Ulteriori Organi]*

## Articolo 22 Revisori

L’assemblea sociale elegge da due a tre revisori. Non devono essere necessariamente soci della sezione.

Il loro mandato dura tre anni. È ammessa la rielezione.

I revisori verificano il conto annuale della sezione secondo i principi contabili riconosciuti e propongono all’assemblea generale la sua approvazione o il suo rigetto.

**Commento:**

È ragionevole eleggere come revisori persone con le competenze professionali per una verifica contabile. Pertanto per questo punto si raccomanda di scegliere una formulazione il più possibile semplice. In particolare si sconsiglia di introdurre limitazioni restrittive della rieleggibilità.

***Variante, se la direzione tecnica e/o la direzione di Gioventù samaritana sono indicati come organi:***

## *Articolo xx Direzione tecnica*

*La direzione tecnica è composta dal/la responsabile tecnica, dai monitori di corsi, dagli assistenti, dai medici di sezione e dagli amministratori del materiale.*

*Propone all’assemblea sociale l’elezione di un/a responsabile tecnico/a, che sia anche membro del comitato.*

*I compiti della direzione tecnica sono la pianificazione e l’attuazione delle attività samaritane tecniche, la gestione del magazzino del materiale, come pure l’assistenza per la Gioventù samaritana nelle questioni samaritane tecniche. In tale ambito prepara le deliberazioni del comitato o dell’assemblea sociale, presenta proposte al comitato e ne esegue le deliberazioni.*

*Alle modalità di lavoro della direzione tecnica si applicano per analogia le disposizioni vigenti per il comitato*

## *Articolo xx Direzione di Gioventù samaritana*

*La direzione di Gioventù samaritana è composta dal/la responsabile di Gioventù samaritana eletto/a dall’assemblea sociale e da altri membri scelti da Gioventù samaritana nel quadro dei suoi regolamenti interni. Il comitato può delegare uno dei suoi membri alla direzione di Gioventù samaritana.*

*La direzione di Gioventù samaritana è responsabile dell’intero funzionamento e delle attività di Gioventù samaritana. Per tutte le questioni samaritane tecniche è soggetto alla direzione tecnica. La direzione di Gioventù samaritana ha diritto al pieno sostegno da parte del comitato. Lavora conformemente alle regole emanate da Gioventù samaritana.*

**Commento:**

È importante che negli Statuti siano definiti in linea di principio sia la composizione che i compiti e le competenze. Occorre aver cura che vi sia una chiara delimitazione rispetto agli altri organi.

# Disposizioni finali

## Articolo 23 Anno di esercizio

L’anno di esercizio corrisponde all’anno civile.

## Articolo 24 Responsabilità

Dei debiti della sezione risponde solo il suo patrimonio. È esclusa una responsabilità personale dei soci.

## Articolo 25 Modifiche degli Statuti

Per la modifica degli Statuti occorrono la deliberazione di un’assemblea sociale con una maggioranza di due terzi dei voti espressi, come pure l’approvazione dell’associazione cantonale.

**Commento:**

L’approvazione dell’associazione cantonale è obbligatoria.

## Articolo 26 Scioglimento

Per lo scioglimento della sezione occorre la proposta del comitato o della metà dei soci con diritto di voto.

Può essere decisa soltanto nel quadro di un’assemblea sociale appositamente convocata allo scopo. Per la deliberazione di scioglimento occorre una maggioranza di quattro quinti dei voti espressi.

Se viene deciso lo scioglimento, la liquidazione è compito del comitato o di un liquidatore designato dall’assemblea sociale.

Il patrimonio residuo dopo l’estinzione di tutti i debiti e di altri impegni viene versato su deliberazione dell’assemblea sociale a un’organizzazione di pubblica utilità con esenzione fiscale con sede in Svizzera, che persegua il medesimo scopo o uno scopo simile. È esclusa la distribuzione del patrimonio della sezione fra i soci.

***Variante:*** *il comitato versa il patrimonio rimasto dopo l’estinzione di tutti i debiti e di altri impegni a un’organizzazione di pubblica utilità con esenzione fiscale con sede in Svizzera, che persegua il medesimo scopo o uno scopo simile. È esclusa la distribuzione del patrimonio della sezione fra i soci.*

**Commento:**

Il capoverso 4 è rilevante per l’esenzione fiscale.

Se in questo caso si sceglie la variante (versamento del patrimonio residuo da parte del comitato) nell’articolo sulle competenze dell’assemblea sociale occorre pure scegliere la variante.

## Articolo 27 Entrata in vigore

I presenti Statuti sono stati accettati nel quadro dell’assemblea sociale del \*\*\*. Con riserva dell’approvazione da parte dell’associazione cantonale \*\*\* entrano in vigore con effetto immediato e sostituiscono i precedenti Statuti del \*\*\*.

Luogo, data

**Sezione samaritana \*\*\***

Nome Nome

Presidenza Membro del comitato

I presenti Statuti sono approvati.

Luogo, data

**Associazione cantonale \*\*\*\*\***

Nome Nome

Presidenza cantonale Membro del comitato cantonale